

Rep. 10386



CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di gennaio, nella residenza municipale di Via Gramsci n.17, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'ing. Potito Belgioioso, Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Foggia con sede a Foggia in Corso G. Garibaldi n. 58, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00363460718 (nel prosieguo, "COMUNE"), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune stesso autorizzato a rappresentarlo ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;

2) il sig. Massimo Russo, nato a Foggia il 09.06.1966, domiciliato per la carica in Foggia, Via A.Gramsci n.8/B, il quale interviene al presente atto in rappresentanza di AMGAS SPA, con sede a Foggia in Viale Manfredi, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02361300714 nella sua qualità di Amministratore Unico, munito dei necessari poteri.

COMUNE e AMGAS SPA (nel prosieguo dette "le Parti") convengono e stipulano quanto segue.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le definizioni seguenti:

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) cartografia è la rappresentazione grafica delle reti e degli impianti di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio, in scala almeno 1:2000;

c) codice di rete è il codice di rete per la distribuzione, adottato da AMGAS SPA ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del DLgs 164 / 2000;

- d) contratto è il presente contratto di servizio;
- e) DLgs 164 / 2000 è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- f) gestore è la società AMGAS SPA, affidataria del servizio di distribuzione di gas;
- g) investimento è qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione delle reti e degli impianti;
- h) manutenzione ordinaria è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- i) manutenzione straordinaria è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- l) parti sono il COMUNE e AMGAS SPA;
- m) servizio è il servizio di distribuzione di gas, inteso come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
- n) stato di consistenza è l'insieme di documenti comprendente la planimetria, la cartografia e la descrizione delle reti, degli impianti, delle dotazioni infrastrutturali afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. Il contratto disciplina la proroga dell'affidamento ad AMGAS SPA del servizio di distribuzione del gas, in quanto soggetto obbligato, ai sensi art.3, comma 3, del D.M. 19 gennaio 2011, a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza dell'affidamento al gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito; il contratto si pone, inoltre, in continuità con l' "Atto costitutivo del contratto di servizio" del 10/06/1999 – reg. n.6853 della stessa data, del quale valgono le norme non richiamate nel presente atto, purché compatibili per legge.

Il contratto ridefinisce i rapporti tra COMUNE e AMGAS SPA in considerazione della sopravvenuta normativa e dell'avvenuta trasformazione dell'azienda speciale Amgas in Amgas S.p.A., ai fini dello svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Il servizio della distribuzione comprende gli investimenti, le manutenzioni straordinarie ed ordinarie come definite al precedente art.1, ed ogni altra attività ricompresa nel servizio come da normative vigenti e disposizioni dell'Autorità; il servizio è affidato a AMGAS SPA



in via esclusiva dal COMUNE nel proprio territorio.

2. Il servizio non si estende alle attività di vendita, come definite dalla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 84 del 10 aprile 2002.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del contratto.

Articolo 3 - Principi generali e obblighi di servizio pubblico

1. Il servizio è svolto da AMGAS SPA alle condizioni previste dal contratto, in conformità agli indirizzi del COMUNE, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

2. Costituiscono obblighi di servizio pubblico, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall'Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.

Articolo 4 - Obiettivi generali del servizio

1. Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Nello svolgimento del servizio, AMGAS SPA persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:

- a) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità;
- b) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità, l'accesso paritario a tutti gli utenti;
- c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente.

Articolo 5 - Durata del contratto

1. Il presente contratto, e con esso la formale assunzione da parte di AMGAS SPA del servizio di distribuzione del gas, si pone in continuità con gli atti di costituzione di AMGAS e di affidamento del servizio approvati da parte del COMUNE, con particolare riferimento all'"Atto costitutivo di contratto di servizio" del 10/06/1999 – reg. n.6853 della stessa data; AMGAS ha acquisito la titolarità dei ricavi di distribuzione del gas e dei relativi costi con riferimento ai richiamati atti.

2. Il termine finale del presente contratto coincide con la data di decorrenza dell'affidamento all'aggiudicatario della gara bandita, ex DM 226 / 2011, per l'ambito all'interno del quale il COMUNE di Foggia è inserito (Foggia 2 – Sud), fatto salvo un diverso

termine per ragioni di attuazione ed evoluzione normativa; ex Allegato 1 al DM 226 / 2011, ed ex artt.2 e 3, c.1 di quest'ultimo decreto; ad oggi la pubblicazione del bando di gara per l'ambito Foggia 2 – Sud deve avvenire entro 51 mesi dall'entrata in vigore del medesimo DM 226 / 2011 (Febbraio 2012), ossia entro il Maggio 2016.

3. L'eventuale interruzione anticipata o l'eventuale successivo termine, univocamente determinati in forza di norma imperativa, valgono quali automatici aggiornamenti del termine di cui al comma precedente, senza necessità di deliberazione da parte del COMUNE e di AMGAS SPA. la durata del contratto non potrà comunque eccedere i 12 (dodici) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente documento.

4. Decorso il termine del contratto, ove occorra AMGAS SPA garantisce la continuità del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di consegna delle reti e degli impianti al distributore subentrante, ovvero alla stipula del nuovo contratto.

PARTE II - RAPPORTI TRA COMUNE E AMGAS SPA

Articolo 6 – Reti, impianti, dotazioni infrastrutturali; accadimenti a fine affidamento

1. AMGAS SPA è proprietaria delle reti, degli impianti, delle dotazioni infrastrutturali, tra loro coordinate, strettamente afferenti la distribuzione del gas come da inventario / planimetria / stato di consistenza in Allegato 1 al presente contratto, il cui costante aggiornamento è a cura della stessa AMGAS SPA .

2. Gli investimenti e gli interventi incrementativi del patrimonio dovranno essere realizzati secondo buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti.

3. Alla scadenza del presente contratto di servizio come da precedente art.5, c.2, coerentemente con quanto previsto all'art.31, c.3 dell' "Atto costitutivo di contratto di servizio" del 10/06/1999 – reg. n.6853 della stessa data, "il prezzo di cessione degli anzidetti beni [di cui al precedente comma 1] sarà conforme alle stime peritali art. 24 (escluso quanto disposto dalla lett. "c") RD 2578 / 1925 ed art. 13 DPR 902 / 1986".

Articolo 7 – Programmazione e controllo

1. AMGAS SPA redige ed approva il proprio bilancio previsionale ex art.9, c.5, lettera d) del vigente statuto societario.

2. Il bilancio di esercizio di AMGAS SPA costituisce anche strumento di controllo del grado di realizzazione degli obiettivi approvati con il bilancio previsionale di cui al comma precedente.



Articolo 8 – Risorse per lo svolgimento delle prestazioni da parte di AMGAS SPA

1. AMGAS SPA può avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di risorse proprie e di terzi.
2. Per il ricorso a risorse di terzi, fatto salvo quanto al comma successivo, AMGAS SPA è soggetta all'applicabile normativa in materia di appalti pubblici di lavori, forniture, servizi.
3. Per le eventuali prestazioni effettuate a favore di AMGAS SPA da parte del COMUNE, quest'ultimo emette fattura, cui sono allegati gli specifici supporti giustificativi delle prestazioni stesse.
4. In ogni caso, AMGAS SPA è direttamente responsabile della qualità del servizio reso, e nei confronti dei terzi con la quale intrattiene rapporti.

Articolo 9 – Prerogative, obblighi e responsabilità di AMGAS SPA

1. AMGAS SPA ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi e nei regolamenti in vigore ed emanandi durante il periodo di affidamento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali.
2. AMGAS SPA si dota di apposita assicurazione a copertura dei propri rischi di gestione e di ogni altro rischio, con congruo massimale.
3. AMGAS SPA può utilizzare le risorse umane, materiali, e finanziarie di cui a qualunque titolo dispone anche per prestazioni di servizi a favore o nel territorio di soggetti diversi dal COMUNE, purché ciò sia compatibile con lo statuto societario e con la normativa vigente, e non pregiudichi in alcun modo l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio oggetto del presente contratto.
4. Il COMUNE, attraverso propri dipendenti o terzi incaricati, ha accesso ai luoghi in cui la gestione si svolge ed al sistema di contabilità e bilancio di AMGAS SPA, nonché di ogni altro dato di natura amministrativa e tecnica, a semplice richiesta, compatibilmente con la continuità di svolgimento del servizio.
5. AMGAS SPA è direttamente responsabile nei confronti del COMUNE e di terzi della gestione ed erogazione del servizio, restando sollevato il COMUNE da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla conduzione del servizio medesimo; AMGAS SPA garantisce l'incolumità delle persone e la prevenzione di infortuni e danni, tenendo indenne il COMUNE da qualunque pretesa, azione o rivalsa da terzi che possa derivare dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società, per trascuratezza o colpa.
6. In particolare, per l'intera durata dell'affidamento, AMGAS SPA assume ogni

responsabilità civile, penale ed amministrativa, sollevando il COMUNE per eventuali danni a terzi, persone, cose, per risarcimenti per qualsiasi ragione conseguente alla gestione ed all'erogazione del servizio.

7. Ad AMGAS SPA fa capo inoltre l'obbligo di individuare e nominare le figure con responsabilità tecniche e gestionali previste dalla legislazione in materia di sicurezza e di antinfortunistica; i nominativi dei soggetti responsabili, così come ogni variazione in merito, dovranno essere tempestivamente comunicati al COMUNE.

8. La società risponde del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori.

9. AMGAS SPA assicura al COMUNE le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eccezionali eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio, fermi restando gli obblighi nei confronti degli utenti.

10. Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza annuale, AMGAS SPA invia al COMUNE una relazione sullo svolgimento del servizio, con specifica evidenza della quantità del gas distribuito nell'anno.

11. Alla società AMGAS SPA non è richiesta la prestazione di alcuna garanzia fideiussoria.

12. La società AMGAS SPA corrisponde annualmente un corrispettivo pari all'1% (unoperceto) della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal Comune per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.

Articolo 10 – Prerogative, obblighi e responsabilità del COMUNE

1. Il COMUNE si impegna, per tutta la durata del Contratto, a non consentire a terzi, se non ad AMGAS SPA, il collocamento di condutture ed impianti di gas o di altro combustibile, per i fini previsti dal presente atto e per utenze industriali, nel sottosuolo di sua proprietà nonché del demanio comunale.

2. Il COMUNE concede ad AMGAS SPA il diritto di posa nel terreno di proprietà comunale delle tubazioni principali e secondarie per la distribuzione, delle opere accessorie (manufatti e cabine), nonché cavi aerei o in tubazioni, di potenza o telefonici, necessari alle gestioni.

3. Al fine di garantire la salvaguardia degli impianti del gas da manomissioni procurate da lavori eseguiti successivamente nel sottosuolo, il COMUNE avviserà preventivamente AMGAS SPA prima di realizzare direttamente o di concedere a terzi di realizzare lavori nel sottosuolo pubblico, per nuovi servizi o allacciamenti od opere di ogni genere quali linee elettriche, telefoniche, fognarie, compresi gli allacci, nei tratti interessati dalla rete di distribuzione del gas.

4. Il COMUNE si obbliga ad assicurare ad AMGAS SPA le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.
5. Nei limiti delle sue competenze, il COMUNE si obbliga ad assicurare ad AMGAS SPA ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di sviluppo.
6. Nei limiti delle sue competenze e regolamenti, il COMUNE si obbliga ad assicurare a AMGAS SPA le condizioni di miglior favore nell'applicazione di COSAP / TOSAP e degli altri tributi locali.
7. Il trasferimento della titolarità del presente contratto da AMGAS SPA ad altro soggetto è soggetto alla preventiva del Consiglio Comunale di Foggia.

PARTE III - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 11 - Disposizioni generali

1. Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità in materia di:
 - a) sicurezza e continuità del servizio;
 - b) livelli specifici e generali di qualità commerciale;
 - c) tariffe per l'erogazione del servizio;
 - d) condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
 - e) criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.
2. In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente art.13 c.1, AMGAS SPA svolge il servizio sulla base delle disposizioni contenute nel codice di rete – tipo per il servizio di distribuzione del gas (CRDG), approvato con deliberazione AEEG 6 Giugno 2006, n. 108 / 06 e ss.mm.ii.

Articolo 12 - Codice di rete

1. AMGAS SPA può trasmettere all'Autorità le proposte di aggiornamento del codice di rete che si rendessero necessarie in ragione del contenuto dell'offerta e delle specificità della gestione e degli impianti.
2. AMGAS SPA trasmette al COMUNE, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Autorità, le proposte di aggiornamento del codice di rete.



3. Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il COMUNE può presentare a AMGAS SPA le proprie osservazioni.
4. Se AMGAS SPA non ritiene di accogliere le osservazioni formulate dal COMUNE, è tenuto a darne, nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione, motivata comunicazione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di successive modifiche ed aggiornamenti del codice di rete.

Sezione II - Rapporti con i clienti finali


Articolo 13 - Allacciamento dei clienti finali alla rete di distribuzione

1. AMGAS SPA realizza le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione, secondo i criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità.
2. Salvo quanto previsto all'articolo 23, AMGAS SPA ha l'obbligo di allacciare alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui all'art.9, c.2.
3. Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, AMGAS SPA non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora quest'ultimo si impegni a sostenere interamente la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.
4. AMGAS SPA rende pubbliche le condizioni tecnico-economiche per l'estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento e per l'allacciamento.
5. In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di distribuzione, AMGAS SPA è tenuta a darne comunicazione scritta e motivata al COMUNE entro trenta giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell'Autorità.

Sezione III - Rapporti con i venditori e gli utenti

Articolo 14 - Accesso al servizio da parte dei venditori di gas

1. AMGAS SPA è tenuta a consentire l'accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall'Autorità.
2. Salvo quanto disposto nella sezione II, AMGAS SPA può rifiutare l'accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l'accesso al sistema impedisse lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali AMGAS SPA è soggetta, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 164/00, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima



dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.

3. Salvo quanto previsto all'art.14, c.1, AMGAS SPA effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel codice di rete.

4. Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto AMGAS SPA dà contestuale comunicazione all'Autorità, al COMUNE, al Ministro delle attività produttive ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 15 - Accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali

1. Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un venditore di gas al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro venditore, AMGAS SPA trasferisce la capacità dal precedente all'attuale venditore secondo le previsioni definite dall'Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, alcun venditore.

2. E' vietata qualsiasi intesa tra AMGAS SPA ed un venditore, diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo venditore nella fornitura al cliente finale.

3. Al fine di consentire l'accesso al servizio al venditore nell'ipotesi di cui all' art.18, c.1, AMGAS SPA si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.

Articolo 16 - Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità e di gas

1. Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, AMGAS SPA si coordina con l'impresa di trasporto interessata.


Articolo 17 - Erogazione del servizio ed opzioni tariffarie

1. AMGAS SPA garantisce le condizioni di erogazione del servizio, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.

2. AMGAS SPA non può negoziare condizioni particolari con i venditori che appartengano al medesimo gruppo societario cui appartiene AMGAS SPA stesso. L'inadempimento di quest'ultima disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del contratto.

3. Salvo quanto previsto nel codice di rete, AMGAS SPA non può esigere alcun pagamento per il periodo durante il quale l'erogazione del servizio è stata sospesa.

4. Qualora l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, AMGAS SPA ha facoltà di trasferire, anche temporaneamente, la relativa capacità ad un altro utente, al fine di garantire la consegna del gas al cliente finale. Quest'ultima



disposizione non si applica all'ipotesi in cui l'utente chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.

5. Qualora il rapporto contrattuale con l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, AMGAS SPA è tenuta a compiere le attività necessarie al fine di garantire al cliente finale la continuità della fornitura.

6. Ai fini di cui ai precedenti cc. 4 e 5, AMGAS SPA si coordina con l'impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, AMGAS SPA può anche:

a) richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;

b) rivolgersi al fornitore di ultima istanza, individuato sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.

7. Per l'erogazione del servizio, AMGAS SPA applica le opzioni tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell'Autorità. Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall'Autorità.

8. Il COMUNE ha diritto di richiedere in qualsiasi momento a AMGAS SPA informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.

9. Qualora i costi effettivi sostenuti da AMGAS SPA per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti sulla base delle procedure di calcolo definite dai provvedimenti dell'Autorità, AMGAS SPA ne dà immediata comunicazione al COMUNE.

Sezione IV - Sicurezza nello svolgimento del servizio

Articolo 18 - Livelli di sicurezza

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, AMGAS SPA garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste dall'Autorità.

Articolo 19 - Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti degli utenti

1. Qualora il COMUNE, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, richieda a AMGAS SPA di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, AMGAS SPA vi provvede nei 20 (venti) giorni successivi alla richiesta,

16 

dandone tempestiva comunicazione al COMUNE ed all'eventuale utente che fornisca il cliente finale interessato dalla misura richiesta.

PARTE IV - CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI

Articolo 20 - Controlli

1. Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il COMUNE può svolgere nei confronti di AMGAS SPA attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo.
2. In particolare, il COMUNE ha diritto di:
 - a) chiedere ed ottenere tempestivamente da AMGAS SPA dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
 - b) accedere alle reti ed agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, dandone congruo preavviso a AMGAS SPA.

Articolo 21 - Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere

1. Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata per conoscenza anche a quest'ultima.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte e, nel caso previsto nell'ultimo periodo del comma precedente, all'Autorità, le proprie osservazioni.
3. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissandogli un congruo termine.

Articolo 22 - Conseguenze degli inadempimenti

1. Inadempiente AMGAS SPA, una volta decorso il termine a norma dell'art.21, c.2, opera la non attribuzione dei compensi e delle remunerazioni variabili degli amministratori e dei dirigenti della società stessa, eventualmente determinata, in termini dimensionali, dall'Assemblea di AMGAS SPA con propria deliberazione.

Articolo 23 - Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto si risolve di diritto qualora si verificano le condizioni previste agli artt. 15, c.2

e 17, c.2.

2. Il contratto si risolve altresì di diritto:

a) nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell'Autorità, ovvero con provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale volta ad assicurare posizioni dominanti all'interno del mercato locale del gas;

b) in caso di grave e dimostrato inadempimento reiterato, tra l'altro una volta esperita la procedura di cui all'art.21, c.2.

3. La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui all'art. 21, c.1.

Articolo 24 - Controversie di natura tecnica

1. Le controversie aventi ad oggetto questioni di natura esclusivamente tecnica sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le parti.

2. In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia..

3. L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le parti.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sono deferite alla competente Autorità Giudiziaria.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 26 - Norme applicabili

1. Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme ed i provvedimenti dell'Autorità.

2. il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto approvato e sottoscritto

Per l'AMGAS



per IL COMUNE

